dello Stato membro interessato, esclusa qualunque riesportazione nello stato in cui tali merci risultano importate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, per le sue importazioni dai paesi terzi e per il consumo sul suo territorio, a sospendere parzialmente e all'aliquota dell'8 %, con un minimo di 1,45 u.c./100 kg di peso netto, la riscossione del dazio doganale applicabile ai pomodori freschi della voce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i semi di barbabietola da zucchero

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/723/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 30 maggio 1967 con la quale la Repubblica italiana ha domandato, per il periodo dal 1º novembre 1967 al 31 ottobre 1968, la concessione di un contingente tariffario di 1.500 tonnellate al dazio del 2,2 % per i semi di barbabietola da zucchero, delle seguenti varietà ; « Eagle Hill », « Maribo », «Buszczinski », « Janaz » e « Saroz » della voce ex 12.03 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1º gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, i suddetti prodotti erano importati nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre quello della tariffa doganale comune è del 15 %, ridotto al 13 % nell'ambito del G.A.T.T. al momento dell'accordo sul Kennedy-Round ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

Importazioni	Totale	C.E.E.	Paesi terzi
1961	3.205	1.743	1.462
1962	2.847	1.938	909
1963	3.260	1.888	1.372
1964	3.335	2.127	1.208
1965	3.158	2.257	901
1966	3.528	2.376	1.152

Considerando che, per quanto concerne più particolarmente le varietà e qualità contemplate nella presente decisione, lo Stato membro richiedente ritiene che il suo fabbisogno d'importazione

possa essere coperto soltanto con importazioni dai paesi terzi e possa essere suddiviso per specie all'incirca come segue :

Maribo	1.200 tonnellate
Eagle Hill	60 tonnellate
Buszczinski	80 tonnellate
Janaz	30 tonnellate
Saroz	130 tonnellate
	1.500 tonnellate.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro ai sensi dell'articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che nella Comunità esiste una produzione di alcune delle varietà speciali o di varietà similari, richieste dalla Repubblica italiana ; che, se la produzione delle qualità speciali consente di coprire parzialmente il fabbisogno della Repubblica italiana, non è stato ancora accertato che ciò valga anche per le qualità delle varietà similari ; che in questi ultimi anni la Commissione ha concesso alla Repubblica italiana contingenti tariffari limitati per le varietà richieste, onde permetterle di procedere agli adattamenti tecnici e commerciali necessari ai fini di un più ampio sfruttamento delle possibilità di rifornirsi all'interno della Comunità ; che appare ancora opportuno mettere l'Italia in condizioni di perfezionare gli adattamenti tecnici e commerciali di cui sopra ;

Considerando che dall'insieme della situazione suesposta risulta che lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida instaurazione della tariffa doganale comune ; che, d'altra parte, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che la media delle importazioni italiane dai paesi terzi per i prodotti di cui trattasi oscilla dal 1961 intorno a 1.100 tonnellate ; che in tal modo il fabbisogno d'importazione della Repubblica italiana dai paesi terzi per il periodo 1967/1968 per le varietà e qualità in oggetto può essere valutato a 1.100 tonnellate ; che la concessione di un contingente tariffario a questo livello potrebbe essere adeguata, se non occorresse tener conto della parte sempre più importante assunta generalmente dalle forniture comunitarie rispetto al fabbisogno italiano ; che le importazioni italiane di provenienza comunitaria sono, dal 1964, in continuo aumento ; che, in tali condizioni e in attesa dei dati statistici più completi riguardanti l'ultimo periodo contingentario, un contingente di 700 tonnellate sembra attualmente il più adeguato ;

Considerando che per la determinazione del dazio del contingente è opportuno tener conto della particolare situazione dei prodotti di cui trattasi, situazione descritta qui sopra, e del grado di attuazione dell'unione doganale, la cui instaurazione definitiva sarà ultimata prossimamente ; che queste considerazioni inducono a ritenere opportuno di applicare al contingente tariffario per i prodotti in oggetto un dazio pari al 50 % del dazio della tariffa doganale comune ; che per i prodotti di cui alla presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi atti a giustificare in via eccezionale la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che su queste basi, il dazio del contingente ammonta al 6,5 % ;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti — i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione — non sono emerse indicazioni tali da far concludere che la concessione di un contingente tariffario, nei limiti suddetti, potrebbe provocare gravi perturbazioni sul mercato dei prodotti di cui trattasi ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che dalla suindicata funzione dei contingenti tariffari risulta che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire il fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, escludendo qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 6,5 % è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di semi di barbabietola da zucchero delle varietà « Eagle Hill », « Maribo », « Janaz, « Saroz » e « Buszczinski », della voce ex 12.03 A della tariffa

doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 700 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° novembre 1967 al 31 ottobre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario supplementare alla Repubblica federale di Germania per vari pesci marini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/724/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la decisione del 5 luglio 1967 [1] relativa alla concessione alla Repubblica federale di Germania di un contingente tariffario di 5.000 tonnellate al dazio del 4,5 % per gli eglefini e sebasti, freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune,

Vista la lettera del 28 luglio 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto che il contingente sia portato a 11.000 tonnellate per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1967, che sia esteso a due varietà di pesci, i merluzzi e i naselli, e che gli sia attribuita l'esenzione da dazio doganale,

Considerando che gli ultimi dati statistici disponibili per le quattro varietà di pesci in questione sono i seguenti :

(in tonnellate)

	Periodo dall'1. 8. al 31. 12. 1966	
Importazioni		
— totali	11.954	
— dalla C.E.E.	3.921	
— da paesi terzi	8.033	(circa 10.000 t nel 1965)
Esportazioni totali (pesci interi)	1.208	
Apporti della pesca nazionale	100.950	

[1] GU n. 180 del 3. 8. 1967, pag. 17.

Considerando che la decisione del 5 luglio 1967 escludeva momentaneamente i merluzzi e i naselli dal contingente tariffario di 5.000 t di eglefini e sebasti, affermando in particolare ch'era lecito sostenere che gli apporti comunitari di merluzzi e naselli avrebbero potuto coprire tutto il fabbisogno tedesco d'importazione per il periodo contingentario dal 1° agosto al 31 dicembre 1967 ; che, a tale proposito, dalle informazioni raccolte dai servizi della Commissione particolarmente in Francia, importante produttore di merluzzi e naselli, risulta che nell'ultimo trimestre 1967 il fabbisogno d'importazione tedesco per queste due varietà non potrà praticamente essere coperto dagli apporti comunitari ; che, di conseguenza, è opportuno estendere il suddetto contingente tariffario ai merluzzi e naselli ; che, tenuto conto, da una parte, del fatto che il fabbisgono tedesco d'importazione dai paesi terzi per le quattro varietà di pesci, merluzzi, naselli, eglefini e sebasti, ha già raggiunto negli ultimi anni almeno le 10.000 tonnellate, e, d'altra parte, dei rischi inerenti alla pesca, è opportuno aumentare il contingente tariffario da 5.000 à 11.000 tonnellate ; che, inoltre, il volume delle esportazioni complessive tedesche per i pesci in questione, specie nel 1966, comprende una parte notevole di esportazioni verso i paesi terzi ;

Considerando che, per quanto riguarda il dazio doganale da applicare al contingente tariffario in questione, non è stata avanzata alcuna nuova giustificazione atta a rimettere in discussione il dazio contingentario del 4,5 % fissato dalla citata decisione del 5 luglio 1967 ; che nell'attuale fase di realizzazione dell'unione doganale è opportuno che la Commissione preveda l'applicazione al